

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

del 5 maggio 2020

concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2020/656]

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe («ESA»), da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾ (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe. Dal 7 febbraio 2019 le Comore applicano provvisoriamente l'APE interinale.
- (2) Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l'importazione nell'Unione di prodotti originari degli Stati dell'Africa orientale e australe («Stati dell'ESA»).
- (3) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, le deroghe a tali norme di origine sono concesse se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti negli stati dell'ESA.
- (4) Il 2 ottobre 2017 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 2/2017 ⁽²⁾ che concede una deroga alle norme di origine con riguardo al tirsite salato importato nell'Unione dal 2 ottobre 2017 al 1° ottobre 2018, a norma del protocollo 1, articolo 42, paragrafo 1, dell'APE interinale. A causa del ritardo nell'ottenere gli ordini, il ricorso ai contingenti beneficiari della deroga è stato tuttavia modesto.
- (5) Il 14 gennaio 2019 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 1/2019 ⁽³⁾, che concede una nuova deroga alle norme di origine con riguardo al tirsite salato importato nell'Unione dal 14 gennaio 2019 al 13 gennaio 2020, a norma del protocollo 1, articolo 42, paragrafo 1, dell'APE interinale. Tuttavia, a causa delle difficoltà finanziarie incontrate dagli acquirenti dell'UE l'utilizzo del contingente di deroga è risultato inferiore alle aspettative.

⁽¹⁾ GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

⁽²⁾ Decisione n. 2/2017 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 2 ottobre 2017, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato (GU L 271 del 20.10.2017, pag. 47).

⁽³⁾ Decisione n. 1/2019 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 14 gennaio 2019, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 32).

- (6) Maurizio ha chiesto un'ulteriore deroga alle norme di origine con riguardo a 125 tonnellate di tirsite salato della voce SA 0305 69 importato nell'Unione da marzo 2020 a marzo 2021, a norma del protocollo 1, articolo 42, dell'APE interinale. Nella domanda Maurizio ribadisce che non vi è disponibilità di tirsite originario dell'Unione o di Maurizio e che il tirsite proveniente da altri Stati membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) non soddisfa i requisiti di qualità e regolarità dell'approvvigionamento. Maurizio deve pertanto continuare a procurarsi materie prime non originarie per la propria industria di trasformazione.
- (7) La deroga contribuirebbe allo sviluppo delle piccole e medie imprese di Maurizio, consentirebbe la diversificazione del settore ittico mauriziano e permetterebbe di proseguirne il suo funzionamento a pieno regime mantenendo nel contempo l'occupazione. I modesti quantitativi, che rappresentano meno dell'1 % in valore del totale di importazioni di prodotti della pesca del capitolo 3 SA, e il periodo limitato richiesto per la deroga non sono tali da causare un grave pregiudizio a un settore economico dell'Unione o di uno o più Stati membri.
- (8) Secondo Maurizio, le vendite previste a destinazione dell'UE ammontano a 125 tonnellate per l'anno 2020/2021. Tuttavia, considerato lo scarso ricorso alle deroghe concesse nel passato, non sembra appropriato aumentare il contingente per il periodo richiesto rispetto al contingente concesso per il periodo 2019-2020. È pertanto opportuno concedere a Maurizio, per un periodo di un anno, una deroga per 100 tonnellate di tirsite salato, che rispetta la capacità dell'industria esistente di continuare le sue esportazioni verso l'Unione.
- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*) stabilisce le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.
- (10) Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità di Maurizio comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga al protocollo n. 1 dell'APE interinale e conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, dello stesso protocollo, il tirsite salato della voce SA 0305 69 (codice NC 0305 69 80) ottenuto da tirsite non originario della voce SA 0303 89 è considerato originario di Maurizio ai sensi delle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica al prodotto e al quantitativo stabilito nell'allegato della presente decisione proveniente da Maurizio, dichiarato per l'immissione in libera pratica nell'Unione per un periodo limitato a un anno a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

Il quantitativo di cui all'allegato è gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Le autorità doganali di Maurizio effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità doganali di Maurizio trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

- «Derogation - Decision No 1/2020 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 5 May 2020»;
- «Déroation - Décision n° 1/2020 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 5 mai 2020».

Articolo 6

1. Maurizio e l'Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.
2. Qualora l'Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE interinale.

Articolo 7

La deroga di cui all'articolo 1 può essere rinnovata, a condizione che lo Stato dell'ESA interessato dimostri, tre mesi prima della data di scadenza della presente decisione, di non potersi ancora conformare alle disposizioni del protocollo 1, e nel contempo presenti la prova di aver compiuto progressi per superare la necessità di una deroga nonché una chiara indicazione di quanto tempo sarà necessario per conformarsi alle suddette disposizioni. L'Unione europea riesamina la posizione da assumere nel comitato di cooperazione doganale ESA-UE e adotta una nuova decisione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il 5 maggio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2020

B. SAMSON
*Rappresentante degli stati dell'ESA
a nome degli stati dell'ESA*

J-M. GRAVE
*Commissione europea
a nome dell'Unione europea*

ALLEGATO

N. d'ordine	Codice CN	Codice TARIC	Designazione delle merci	Periodo	Peso netto (tonnellate)
09.1611	Ex03 05 69 80	25	Tirsite, salato	5.5.2020 – 4.5.2021	100